

Consultazione Banca d'Italia in merito all' attuazione del regolamento delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione europea del 19 ottobre 2017 e degli Orientamenti sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013

UniCredit

UniCredit accoglie con favore l'opportunità di rispondere alla consultazione sul recepimento delle linee Guida sulla Definizione di Default da parte di Banca d'Italia. La Circolare oggetto di consultazione è, infatti, a nostro avviso rilevante per garantire uniformità nel trattamento delle istituzioni finanziarie facenti parte del sistema bancario europeo. Pertanto, come considerazione generale, riteniamo prioritario che la normativa assicuri un *"Level Playing Field"* di sistema tra banche significative e meno significative. L'eventualità che in alcuni casi sia possibile modificare per le banche meno significative la soglia dell'1% ai fini della classificazione delle esposizioni sconfiniate come "scadute", non assicurerebbe la coerenza di fondo rispetto a questo principio, oltre a generare possibili divergenze nelle segnalazioni statistiche diffuse da Banca d'Italia verso il sistema finanziario. Ci preme, pertanto, sottolineare innanzitutto la necessità di allineare le soglie a quanto stabilito per il perimetro del *Single Supervisory Mechanism*.

Unitamente a queste valutazioni complessive volte a unificare il quadro normativo europeo entro il quale le istituzioni finanziarie operano, ci sembra opportuno segnalare alcuni punti più specifici su cui suggeriamo che nella versione finale della circolare oggetto di consultazione vengano introdotti chiarimenti al fine di una sua corretta applicazione.

1) Delucidazioni in merito alla forzatura a FBE-UTP delle posizioni scadute deteriorate con l'attributo Forborne

Con riferimento al paragrafo esposto a pag.B.4 *"Tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate va incluso il complesso delle esposizioni (oppure la singola transazione nel caso di adozione del relativo approccio) nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di "Non-performing exposures with forbearance measures" di cui all'Allegato V, Parte 2, paragrafo 262 degli ITS"* si segnala quanto segue:

- a) tale prescrizione non si applica nei casi in cui la concessione (*forbearance measure*) venga garantita al debitore già scaduto e/o sconfinato deteriorato, poiché tale iniziativa determina la classificazione a inadempienza probabile (come meglio esplicitato dagli esempi di nota 1 e 2 di pag. B.3 delle disposizioni).
- b) nel caso in cui un debitore *Performing* abbia già una linea di credito classificata a *forborne* e successivamente tale esposizione divenga scaduta deteriorata, essa è classificata tra le inadempienze probabili, in coerenza con il trattamento delle casistiche di cui al punto a)¹, garantendo allo stesso tempo il rispetto del requisito di permanenza minima di dodici mesi anche qualora la situazione di sconfinamento venga sanata.

¹ Approccio condiviso con la Banca d'Italia nel 2015.

In virtù di quanto sopra, **vorremmo avere delucidazioni in merito all'applicazione di tale approccio, così come concordato con Banca d'Italia nel 2015.**

2) Condizioni di uscita da esposizioni deteriorate

Con riferimento al passaggio aggiunto a pag. B.2 *“Le esposizioni creditizie devono continuare a essere rilevate come deteriorate sino a quando non siano trascorsi almeno 3 mesi dal momento in cui non soddisfano più le condizioni per essere classificate come tali . Ad esempio per le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.”* si chiede conferma che per le esposizioni *Forborne Non Performing* questo periodo di tre mesi sia da considerarsi già incluso nel *“cure period”* di dodici mesi previsto dalle Linee Guida EBA.

3) Alcuni chiarimenti sul testo sarebbero inoltre benvenuti per quanto riguarda il seguente paragrafo in relazione alla rappresentazione per bucket dei gg dello scaduto.

Inoltre, UniCredit ritiene che sarebbe opportuno dare alcuni chiarimenti in relazione al seguente paragrafo per quanto riguarda la rappresentazione per bucket dei giorni dello scaduto: *“Si fa presente che, ove richiesta la ripartizione per fascia di scaduto delle esposizioni creditizie, il conteggio dei giorni di scaduto decorre dalla data del primo inadempimento, indipendentemente dal superamento delle previste soglie.”*

Dato che, anche a seguito delle indicazioni EBA, la rappresentazione del portafoglio scaduto viene allocato in base ai giorni di sconfinamento della singola transazione, indipendentemente dall'approccio seguito dalla banca per la classificazione, si suggerisce di valutare lo spostamento del paragrafo, attualmente inserito sia nella sezione relativa alla classificazione per debitore sia in quella relativa alla classificazione per transazione, all'esterno delle due sezioni.

4) Definizione della pretesa creditoria con riferimento alla definizione dello scaduto nel leasing.

Ancorché non ci sembra modificata la definizione del calcolo del ritardo dello scaduto (ove sono considerate le rate, cioè canoni o poste assimilate, non pagate, -rif. Circ. 272 sez. B-5 nota 3) sarebbe utile confermare tale impostazione del calcolo dei giorni di sconfinamento, ai fini del calcolo del *past due*, pur sapendo che nella pretesa creditoria complessiva del cliente sono considerate anche le poste non rateali (es. spese relative a multe, bolli, spese condominiali etc.), non contestate, e che rientrano quindi nel calcolo della definizione dello scaduto.